



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE**  
**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE E**  
**DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE**  
**IL CAPO DIPARTIMENTO**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali 15 gennaio 2025, n. 3 di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’esercizio finanziario 2025 ai Capi Dipartimento, registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio al n. 14 in data 16 gennaio 2025, ed in particolare l’articolo 4 che dispone che per l’esercizio finanziario 2025 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla citata Tabella 4.

**VISTO** il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTA** la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1,

lettera a);

**VISTO** il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 per la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo;

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie n. 31 del 31 marzo 2025, con il quale sono stati approvati gli elenchi aggiornati degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2024, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, nonché l'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

**RITENUTA** la non perentorietà dei termini indicati dai su citati articolo 9, comma 1, e articolo 8, comma 2, del sopra menzionato D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

**VISTA** la nota prot. n. 171200 del 09/04/2025, acquisita da questa Direzione Generale con prot. n. 4896 del 09/04/2025, con la quale Agenzia delle Entrate ha segnalato che taluni enti, compresi negli elenchi degli enti ammessi ed esclusi al cinque per mille, di cui al citato decreto n. 31 del 31 marzo 2025, risultano aver indicato un codice fiscale errato o risultano aver erroneamente indicato la partita IVA in luogo del codice fiscale e che, a seguito di specifiche ricerche in Anagrafe Tributaria sulla base della denominazione e della sede dell'ente, sono stati individuati i codici fiscali riferibili ai suddetti enti;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

1. È approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti ammessi al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2024, contenuto nell'allegato "A" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2024, contenuto nell'allegato "B" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

### **ARTICOLO 2**

1. È approvato l'elenco permanente aggiornato degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 contenuto nell'allegato "C".

### **ARTICOLO 3**

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

**IL CAPO DIPARTIMENTO**  
Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".*